

# COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 30	Data: 30/6/2011
----------------	-------	-----------------

OGGETTO:	PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL VERBANO IN MERITO AL PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (ANNO 2010).
----------	---

L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di giugno,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che l'art. 146, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e successive modifiche ed integrazioni, prevede che la regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali;

- il secondo periodo del citato comma da facoltà alla regione di delegare l'esercizio della predetta funzione agli enti locali, per i rispettivi territori, a condizione che gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- l'art. 148 del citato decreto legislativo individua nelle "Commissioni locali per il paesaggio" il supporto per i soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;
- il successivo art. 159, comma 1, terzo periodo, fissa al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale le regioni devono provvedere a verificare, nei soggetti delegati all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dal succitato art. 146, comma 6;
- il quarto periodo del citato comma stabilisce che il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al periodo precedente determina la decadenza delle deleghe in essere al 31 dicembre 2008;

DATO ATTO che:

- l'art. 4 della L. R. 1 dicembre 2008, n. 32, prevede che i comuni, singolarmente o in forma associata, istituiscano la "Commissione locale per il paesaggio", composta dai soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 in data 1/12/2008, è stato deliberato quanto segue:
  - a) stabilire che la Commissione locale per il paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 4 della L. R. 32/2008 e sulla base dei criteri contenuti nel documento allegato al provvedimento, deve ritenersi struttura in grado di assicurare adeguato livello di competenza tecnico-scientifica nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
  - b) stabilire, altresì, che i comuni titolari delle funzioni paesaggistiche attribuite dalla L. R. 32/2008, al fine di poter continuare ad esercitare tali funzioni, devono istituire, preferibilmente in forma associata, la Commissione locale per il paesaggio;
  - c) porre a carico dei Comuni l'obbligo di trasmettere alla Giunta Regionale la documentazione indicata al punto n. 5 del documento allegato al provvedimento, necessaria a consentire la verifica prescritta dall'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 42/2004 e riguardante i requisiti di organizzazione e di competenza stabiliti dal precedente art. 146, comma 6;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 58-10313 in data 12/12/2008, è stato deliberato di modificare il penultimo periodo del punto n. 3 dell'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 in data 1/12/2008;

- la Regione Piemonte, con i provvedimenti sopra illustrati, ha auspicato che la Commissione locale per il paesaggio sia istituita in forma associata tra enti interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovra locale;
- in data 04/08/2008 è stata sottoscritta tra i Comuni di Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Intragna e Miazzina e la Comunità Montana Valgrande, la convenzione (rep. n. 250) per l'esercizio in forma associata dello Sportello Unico per l'Edilizia, mediante delega alla Comunità Montana;
- con nota n. 1195 in data 10/12/2008, la Comunità Montana Valgrande ha comunicato l'intenzione di costituire la Commissione locale per il paesaggio in forma associata per tutti i propri Comuni membri, trasmettendo a tal fine lo schema della convenzione ed il Regolamento della commissione;
- con atto consiliare n. 22 in data 16/12/2008, è stato deliberato quanto segue:
  - a) approvare lo schema di convenzione per l'istituzione e la nomina della Commissione locale per il paesaggio di cui all'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e all'art. 4 della L. R. n. 32/2008, mediante delega alla Comunità Montana Valgrande, costituito da n. 12 articoli;
  - b) autorizzare il Sindaco a stipulare la predetta convenzione;
  - c) approvare altresì il regolamento della Commissione locale per il paesaggio, costituito da n. 10 articoli;
- in data 2/3/2009 è stata sottoscritta tra gli Enti interessati la relativa convenzione;
- l'art. 8 della convenzione stabilisce che gli Enti convenzionati devono stanziare nel proprio bilancio di previsione la propria quota a carico;

PRESO ATTO che:

- ❖ con nota n. 913 in data 20/4/2010, la Comunità Montana ha trasmesso quanto segue:
  1. il consuntivo del costo del servizio per l'anno 2009 dal quale risulta un credito a favore di questo Comune di euro 620,43 rispetto alla quota versata per lo stesso anno;
  2. il preventivo del costo del servizio per l'anno in oggetto indicato il cui importo per questo Ente è di euro 142,86;
- ❖ con nota n. 1035 in data 10/5/2011, la Comunità Montana ha trasmesso il consuntivo del costo del servizio per l'anno in oggetto indicato dal quale risulta che la quota a carico di questo Ente è pari euro 69,25;
- ❖ pertanto, risulta ancora a credito dell'Ente l'importo di euro 551,18 da portare in detrazione sulla quota dovuta per l'anno 2011;

RITENUTO di prendere atto della comunicazione;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

#### DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO che per l'anno in oggetto indicato non è dovuto alla Comunità Montana Valgrande alcun importo a titolo di saldo della quota parte per la gestione in forma associata della Commissione locale per il paesaggio;
2. DI DARE ATTO che il residuo credito di euro 551,18 sarà portato in detrazione sulla quota dovuta per l'anno 2011, come precisato nella nota della Comunità Montana sopra indicata;
3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott. Antonio Curcio

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Intragna, li 6 luglio 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

E' copia conforme all'originale.

Intragna, li 6 luglio 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio